



---

# ***IRCCS Fondazione Istituto Nazionale Neurologico Casimiro Mondino***

---

## **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

### **SOMMARIO**

|                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Articolo 1</i>                                                                        | 2 |
| <b><i>Scopo ed ambito di applicazione</i></b>                                            | 2 |
| <i>Articolo 2</i>                                                                        | 2 |
| <b><i>Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i></b>                          | 2 |
| <i>Articolo 3</i>                                                                        | 3 |
| <b><i>Durata in carica e sostituzione dei membri<br/>dell'Organismo di Vigilanza</i></b> | 3 |
| <i>Articolo 4</i>                                                                        | 3 |
| <b><i>Convocazione, voto e delibere dell'Organismo di Vigilanza.</i></b>                 | 3 |
| <i>Articolo 5</i>                                                                        | 4 |
| <b><i>Obblighi di riservatezza</i></b>                                                   | 4 |
| <i>Articolo 6</i>                                                                        | 4 |
| <b><i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i></b>                              | 4 |
| <i>Articolo 7</i>                                                                        | 5 |
| <b><i>Modifiche del regolamento</i></b>                                                  | 5 |

## Articolo 1

### Scopo ed ambito di applicazione

- 1.1 È istituito presso la Fondazione un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito "il Modello") adottato dalla Fondazione allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
- 1.2 Il presente regolamento è predisposto dalla Fondazione al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Fondazione, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato.

## Articolo 2

### Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

- 2.1 L'Organismo è un organo collegiale composto di tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede alla nomina dei membri dell'Organismo.
- 2.3 I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti che abbiano una buona conoscenza della Fondazione o che siano particolarmente qualificati ed esperti in ambito legale, contabile e giuslavoristico, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
- 2.4 Un membro dell'Organismo è interno, gli altri due sono nominati tra soggetti esterni. In ogni caso, il Presidente, al momento della nomina, non dovrà essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Fondazione da vincoli di dipendenza, subordinazione ovvero rivestire cariche dirigenziali all'interno della stessa.
- 2.5 L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede a dotare l'Organismo di un fondo, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

## Articolo 3

# **Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza**

- 3.1 I componenti dell'Organismo restano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, per giustificato motivo. A titolo esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un membro dell'Organismo, ovvero l'avvenuta violazione di uno o più adempimenti di cui al successivo articolo 6.
- 3.3 La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 2.3, comporta la decadenza automatica del membro effettivo dell'Organismo dall'ufficio.
- 3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso. E' fatto obbligo al Presidente ovvero al membro effettivo più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo
- 3.5 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

## Articolo 4

# **Convocazione, voto e delibere dell'Organismo di Vigilanza.**

- 4.1 L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta anche solo un membro. E' fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
- 4.2 L'Organismo è convocato dal Presidente. La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.
- 4.3 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza di almeno due membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.
- 4.4 Ciascun membro effettivo dell'Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti.
- 4.5 Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso di tanti membri dell'Organismo che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti complessivamente ai membri presenti.

- 4.6 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Copia dei verbali delle riunioni dell'Organismo deve essere tempestivamente trasmessa al Consigliere Delegato.
- 4.7 E' fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.
- 4.8 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

## Articolo 5

### **Obblighi di riservatezza**

- 5.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
- 5.2. I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
- 5.3. L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

## Articolo 6

### **Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

- 6.1 L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:
- Verifica della diffusione in Fondazione della conoscenza e della comprensione del Modello;
  - vigilanza sull'osservanza del Modello all'interno della Fondazione;
  - vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto della Fondazione;
  - verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
  - proporre l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni ed adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni della Fondazione e/o legislative;
  - comunicazione e relazione periodica al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

6.2 Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare nel contesto della Fondazione la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello;
- proporre eventualmente un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato lui stesso;
- proporre eventuali modifiche o integrazioni della lista di informazioni che i dipendenti sono tenuti ad inviare all'Organismo;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del D.Lgs. n. 231/2001 e relativo aggiornamento;
- trasmettere tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- trasmettere, con periodicità almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione una relazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute;
- trasmettere, con periodicità annuale, al Consiglio di Amministrazione una relazione in merito all'attività complessivamente svolta, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

6.3. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento della Fondazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i responsabili delle diverse aree della Fondazione forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività della Fondazione rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative della Fondazione.

6.4. Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può decidere di delegare una o più specifici adempimenti a singoli membri. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'Organismo nel suo complesso.

## Articolo 7

### **Modifiche del regolamento**

7.1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.